

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Realizzazione pozzo a Camerota - Frazione Licusati.

Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il MEPA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti trasmessi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A-“Documentazione Amministrativa”

B-“Offerta Tecnica”

C-“Offerta Economica”

A “Documentazione Amministrativa” - devono essere inviati i seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione alla gara** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda di partecipazione è redatta, in bollo secondo lo schema allegato.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del rappresentante.

2. **Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, con la quale il concorrente dichiara:**

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria attinente l'oggetto della gara, precisando: la forma giuridica; numero e data di iscrizione; elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

di essere in possesso delle attestazioni SOA per le categorie oggetto della gara, in corso di validità, della quale allega relativa certificazione;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara;

di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori;

di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

di autorizzare CONSAC l'indirizzo PEC (indicandolo) per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l'appalto in oggetto;

di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio dell'area oggetto dei lavori per il quale si allega relativa attestazione;

di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e, in particolare:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346-bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

che a proprio carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3:

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

Per quanto non specificatamente previsto nelle suddette dichiarazioni, valgono tutte le disposizioni previste dall'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01.06.2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi

o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale - L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di € 6.112,42 (Euro seimilacentododici/42) pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria può essere ridotta nelle percentuali indicate nel medesimo comma 7.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 93 del Codice, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del predetto Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

5. Dichiarazioni aggiuntive

5.1. Dichiarazione circa la remunerativa dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata;

5.2. Dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

6. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in formato elettronico ed in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea, compilato e presentato secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

7. Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'Attestazione di avvenuto sopralluogo sull'area oggetto dei lavori da parte del concorrente, sarà rilasciata dal responsabile tecnico Geom. Antonio Criscuolo (335 3485849136 – criscuolo@consac.it).

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

8. Pagamento del contributo a favore dell'anac

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

9. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n.111 del 20 Dicembre 2012 dell'AVCP.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

“B”- Offerta tecnica -

Devono essere inviati i soli documenti relativi ai seguenti aspetti qualitativi:

- *Criterio A) qualità - fattore ponderale 40 (Coefficiente A);*
- *Criterio B) costo di gestione e manutenzione delle opere - fattore ponderale 15 (Coefficiente B);*
- *Criterio C) servizi e forniture - fattore ponderale 30 (Coefficiente C);*

Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta tecnica valgono i seguenti criteri valutativi:

Criterio A – qualità

<i>Sub criterio A.1</i>	<i>Miglioramento delle caratteristiche funzionali dell'opera.</i> <i>Materiali e apparecchiature</i>	Max 15 punti <i>Miglioramento dei materiali utilizzati per il pozzo, per il piezometro e per la posa e collegamento idraulico della condotta.</i>
<i>Sub criterio A.2</i>	<i>Opere integrative per il contenimento dei consumi energetici</i> <i>A.2.1. Impianto fotovoltaico</i> <i>A.2.2. Cabina elettrica e collegamento elettrico</i>	Max 10 punti <i>Fornitura di impianto fotovoltaico completo, costituito da moduli, inverter e struttura di sostegno</i> Max 15 punti <i>Adeguamento e messa a norma della cabina secondo regolamento Enel e ottimizzazione del collegamento elettrico</i>
	Totale criterio A	40 punti

Criterio B – costo di gestione e manutenzione delle opere

<i>Sub criterio B.1</i>	<i>Migliorie finalizzate alla diminuzione dei costi di gestione e delle opere</i> <i>Telecontrollo</i>	Max 10 punti <i>Fornitura ed installazione telecontrollo (con software compatibile col sistema esistente in Consac) dell'impianto di captazione e rilevamento falda</i>
<i>Sub criterio B.2</i>	<i>Migliorie finalizzate alla diminuzione dei costi di manutenzione delle opere</i> <i>Strutture di protezione</i>	Max 5 punti <i>Fornitura ed installazione di impianto di protezione per le scariche atmosferiche</i>
	Totale criterio B	15 punti

Criterion C – Water saving

<i>Sub criterion C.1</i>	<i>Servizi e forniture finalizzate al risparmio idrico</i> <i>Fondi per servizi e forniture</i>	Max 15 punti <i>fondi per il finanziamento di servizi e forniture finalizzate ad attività divulgative in materia di risparmio idrico</i>
<i>Sub criterion C.2</i>	<i>Fornitura apparecchiature controllo e rilevazione impianti</i> <i>Fornitura GPS</i>	Max 15 punti <i>Fornitura GPS portatile con caratteristiche minime tipo leika GS16</i>
	Totale criterio C	30 punti

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla documentazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA.

L'offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica, come sinteticamente riportati nel seguente prospetto:

Elementi e sub- elementi	Sub – peso	Peso
A. Qualità		40
<i>A.1 Miglioramento delle caratteristiche funzionali dell'opera.</i>	15	
<i>A.2. Opere integrative per il contenimento dei consumi energetici</i>	25	
B. Costo di gestione e manutenzione delle opere		15
<i>B.1. Migliorie finalizzate alla diminuzione dei costi di gestione delle singole opere</i>	10	
<i>B.2. Migliorie finalizzate alla diminuzione dei costi di manutenzione delle opere</i>	5	
C. Servizi e forniture finalizzate al risparmio idrico		30
<i>C.1. Fondi per servizi e forniture</i>	15	
<i>C.2. Fornitura GPS</i>	15	
	Totale	85

Per l'elemento riportato al criterio A) – “Qualità” (Coefficiente A), si intende:

A.1 Interventi per il miglioramento delle caratteristiche funzionali dell'opera.

Si tratta di interventi di ottimizzazione e miglioramento dei materiali per il condizionamento del pozzo ed eventualmente per il miglioramento della posa della condotta premente.

Per quanto riguarda il pozzo ed il piezometro si valuteranno in particolare migliorie riguardanti la soluzione tipologica che si intende adottare per l'esecuzione del rivestimento interno, della cementificazione interna dell'intercapedine, del boccapozzo.

Per la sola condotta di mandata si dovranno esplicitare modalità di posa e ripristino della strada esistente, proponendo eventuali migliorie sul pacchetto - pavimentazione previsto.

Ulteriori migliorie funzionali potranno riguardare l'inserimento di contatori di linea e valvole, la fornitura, nonché la connessione della condotta premente con il serbatoio esistente, specificando gli organi di manovra eventualmente utilizzati.

A.2 Opere integrative per il contenimento dei consumi energetici

A.2.1 Si tratta della fornitura di kit fotovoltaici completi per una potenza pari a 3 kW ciascuno, così composti: moduli ad alta efficienza europei con tolleranza positiva, inverter europei con efficienza superiore al 98%, cavi per circa 50 mt e strutture di sostegno su falda. È attribuito un punteggio tramite un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = numero di kit dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = numero massimo di kit riferito alla massima offerta.

A.2.2 Per quanto riguarda la cabina Enel potranno essere proposti interventi finalizzati all'adeguamento della cabina elettrica esistente secondo gli standard Enel, con riguardo alla messa a terra, quadri elettrici, sistemi di protezione e quant'altro necessario. Inoltre, si valuterà la proposta migliorativa di assistenza amministrativa e tecnica con Enel.

Per quanto riguarda la fornitura e posa dei cavi elettrici sarà valutata la soluzione proposta in funzione del contenimento delle cadute di tensioni.

Per l'elemento riportato alla lettera B) “costo di gestione e manutenzione delle opere” (coefficiente B) si intende:

B.1 Migliorie finalizzate alla diminuzione dei costi di gestione e delle opere.

Si tratta della fornitura ed installazione di software e centralina per la trasmissione a remoto dei parametri caratteristici dell'impianto di sollevamento e dei parametri registrati dalla sonda piezometrica (con software compatibile col sistema esistente in CONSAC). Attualmente Consac dispone di un sistema di monitoraggio costituito da circa 60 RTU (del tipo AQUALOG Monitor) della FAST Automation Srl (<http://www.fastautomation.it>; dislocate su altrettanti serbatoi idrici e un sistema SCADA realizzato con software PCVUE da Id&a Srl (<http://www.ideasrl.it>).

B.1 Migliorie finalizzate alla diminuzione dei costi di manutenzione delle opere

Sarà valutata l'eventuale offerta per la fornitura ed installazione di strutture di protezione dalle scariche atmosferiche dell'impianto di captazione.

Per l'elemento riportato alla lettera C) "risparmio idrico" (coefficiente C) si intende:

C.1. Servizi e forniture per il risparmio idrico.

Sarà valutata l'offerta di fondi da destinare al finanziamento di servizi e forniture finalizzate ad attività divulgative in materia di risparmio idrico che saranno inerenti il progetto.

Il punteggio da attribuire a ciascun concorrente sarà così calcolato:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = importo offerto in euro dal concorrente i-esimo;

R_{max} = importo riferito in euro alla massima offerta.

C.2. Fornitura GPS

Sarà valutata la fornitura di un GPS portatile con caratteristiche minime tipo leica GS16 ed eventualmente di altra strumentazione a supporto per il rilievo in campo.

Clausola di sbarramento: è importante per la stazione appaltante che l'intervento sia eseguito con modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo; pertanto è inserita la clausola di sbarramento: per poter essere ammesse alla fase di valutazione del prezzo offerto, della riduzione del tempo utile contrattuale e del numero di mesi di manutenzione ordinaria offerta, **le ditte partecipanti dovranno ottenere nella valutazione complessiva dei criteri riportati alle lettere a) b) c) di cui alla seguente pagina 17 (coeff. A,B, C), un minimo di 50 punti sugli 85 disponibili.**

MODALITÀ di PRESENTAZIONE: al fine di consentire alla commissione una migliore e più efficace valutazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare gli elaborati suddivisi per elementi di valutazione e per sottopunti. Il Concorrente deve indicare, in una apposita relazione sintetica denominata RELAZIONE OFFERTA SINTETICA di massimo due pagine dove indica una sintesi degli interventi.

Poi una RELAZIONE DI OFFERTA di massimo 20 pagine con indicazione degli elementi tecnici, prestazionali, funzionali, gestionali ed estetici, richiesti per ogni elemento di valutazione che identificano e qualificano la propria proposta progettuale. In particolare, nella Relazione di Offerta devono essere trattati gli elementi oggetto di valutazione e di punteggio dell'Offerta Tecnica, dedicando ad ognuno di essi un apposito capitolo, affinché la Commissione Giudicatrice sia facilitata nella formulazione del proprio giudizio di merito. Nella Relazione di Offerta il Concorrente dovrà avere cura di indicare in quali elaborati allegati all'offerta la Commissione Giudicatrice potrà ritrovare le informazioni di dettaglio giustificative delle risultanze, riportate in modo sintetico nella Relazione di Offerta. A tal proposito si rileva che non verranno presi in esame elementi qualificanti della proposta progettuale che siano indicati solamente nella Relazione di Offerta e che non abbiano riscontro negli elaborati progettuali.

La Relazione di Offerta dovrà essere contenuta in un massimo di 20 cartelle formato A4 (escludendo, copertine e sommario e cronoprogramma) e potrà essere integrata a parte di schemi grafici, tabelle, calcoli, immagini ed ulteriori elementi che il Concorrente ritenga utili per descrivere in modo appropriato la propria proposta progettuale.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 33 comma 5) lettera a) del D.lgs. 50/2016, dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso riconosciuto ai soggetti interessati. In assenza della dichiarazione di cui all'art. 13 comma 5 lett. a) soprarichiamato, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito dell'offerta. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Negli elaborati non devono essere inseriti riferimenti a prezzi e/o ribassi e/o altre indicazioni relative all'offerta economica, a pena di esclusione.

C - offerta economica”.

L' *Offerta Economica*” deve contenere, a pena di esclusione, solo documenti riferiti ai seguenti aspetti quantitativi:

- **riduzione del tempo utile contrattuale: fattore ponderale 5 (coeff. T).**
- **ribasso unico percentuale: fattore ponderale 10 (coeff. R);**

Per l'attribuzione dei punteggi valgono i seguenti criteri valutativi:

Criterio E – elementi quantitativi ed economici

<i>Sub criterio E.1</i>	<i>Offerta tempo</i> <i>Riduzione sui tempi di esecuzione lavori</i>	<i>Max 5 punti</i>
<i>Sub criterio E.2</i>	<i>Offerta economica</i> <i>Ribasso percentuale</i>	<i>Max 10 punti</i>
	Totale criterio E	15 punti

Per l'elemento riportato alla lettera e) “elementi quantitativi ed economici” (coefficiente T e R) si intende:

E.1) la riduzione offerta in termini di giorni sul tempo di durata dei lavori indicata nel Cronoprogramma di progetto;

E.2) la riduzione offerta in termini di ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla documentazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta dovrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, l'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento o condizionate.

10. Valutazione delle offerte e attribuzione punteggi.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche e attribuisce i rispettivi punti che serviranno per determinare il punteggio complessivo.

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi ed i fattori ponderali qui riassunti:

Criteri di valutazione e relativi fattori ponderali			
Elementi Qualitativi	Coefficienti - lettera	Coefficiente formula	Fattore Ponderale
Tecnici	a - qualità	A	40
	b – costo di gestione e manutenzione delle opere	B	15
	c – Servizi e forniture	C	30
Elementi Quantitativi Economici	e.1- riduzione del tempo utile contrattuale	T	5
	e.2 – ribasso percentuale su importo base	R	10
		TOTALE	100

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base della seguente griglia di valutazione:

PESO	VALUTAZIONE
0,0 – 0,2	Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di documenti; informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio.
0,3 -0,4	Grave insufficienza della documentazione presentata, scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio.
0,5 – 0,6	Documentazione appena sufficiente; informazioni limitate; documentazione da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio.
0,7 – 0,8	Buona presentazione della documentazione; informazioni adeguate; documentazioni da cui si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio.
0,9 – 1,0	Ottima presentazione della documentazione; informazioni complete; documentazioni da cui si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio.

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola “bilineare”**

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,80

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

È attribuito all'offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite **Formola con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a / R_{\text{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo: - aggregativo compensatore (secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI):

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Nota bene: Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.

11. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte.

I legali rappresentanti dei Concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni Concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Si evidenzia che nei casi di cui all'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827, le offerte migliorative potranno essere presentate dai concorrenti che presenziano alle sedute di gara con un proprio rappresentante abilitato/autorizzato a procedere all'offerta suppletiva, come previsto dal Parere dell'AVCP n.102 del 27.06.2012.

12. Procedura di aggiudicazione

Il Responsabile del Procedimento, nel giorno fissato per l'apertura delle offerte in piattaforma MEPA, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:

- a) all'apertura delle offerte amministrative pervenuti entro il termine stabilito;
- b) ad acquisire agli atti le dichiarazioni previste in materia di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente;
- c) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione;
- d) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ed in caso positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;
- e) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma, ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio e il consorziato;
- f) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario e in caso positivo escluderli dalla gara.
- g) alle esclusioni dalla procedura di affidamento ed alle ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio), il Responsabile del Procedimento di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti mediante PEC, per la declaratoria dell'esito del soccorso istruttorio.

Successivamente il Responsabile del Procedimento apre in seduta pubblica le offerte contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche delle ditte ammesse e procede all'assegnazione dei relativi punteggi secondo il metodo di valutazione sopra descritto.

Successivamente la Commissione procederà in seduta pubblica, la cui data e ora verranno comunicati ai concorrenti all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti stessi, con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso:

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse;
- alla esclusione delle offerte che non hanno conseguito nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio superiore a punti 35, prima della riparametrazione;
- all'apertura delle offerte "C" contenenti gli elementi quantitativi, dando lettura dei medesimi;
- alla verifica che le relative offerte non siano imputabili ad unico centro decisionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 c.c.;
- all'attribuzione dei punteggi anche agli elementi quantitativi, a stilare la graduatoria finale, a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà quella che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto al RUP ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

13. Verifica di congruità dell'offerta

Qualora l'offerta risultata prima in graduatoria (dopo la riparametrazione, così come previsto dalle Linee Guida n. 2 di attuazione del codice) presenti, ai sensi dall'art. 97 comma 3 del Codice, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, ovvero qualora la Commissione

ritenga che siano presenti le condizioni di cui all'art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice, la medesima chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP.

Il RUP, qualora ne ricorrano le condizioni, procede alla verifica della congruità nelle forme di cui all'art. 97 comma 5 del Codice, avvalendosi della Commissione giudicatrice.

L'esito negativo della verifica circa tutti gli elementi di valutazione dell'offerta comporta la dichiarazione di anomalia della prima migliore offerta. In tale caso il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

All'esito del procedimento di verifica della Stazione Appaltante, il RUP, in seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta, che in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala.

14. Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

15. Adempimenti prima della consegna dei lavori e/o precontrattuali

L'Impresa risultata vincitrice della relativa gara d'appalto è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta del Responsabile del Procedimento e comunque prima della stipula del contratto o dell'eventuale consegna anticipata dei lavori, a produrre i seguenti documenti:

1 – Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata da:

- 1.1 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS;
- 1.2 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL;
- 1.3 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile;
- 1.4 dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- 1.5 dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici e ai Lavoratori Autonomi.

2 – Eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008;

3 – Cronoprogramma Generale dei lavori.

Il Cronoprogramma presentato in sede di gara come previsto alla lettera c) riduzione del tempo utile contrattuale (coeff. T), dovrà essere approvato dall'Amministrazione che potrà richiedere preventivamente modifiche e migliorie. Tali richieste dell'Amministrazione potranno essere avanzate anche in corso di attuazione dei lavori. Tale cronoprogramma è impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

Una volta accettato dall'Amministrazione tale Cronoprogramma diverrà il documento di riferimento il cui rispetto deve essere garantito dallo stesso Appaltatore nella esecuzione dei lavori dell'intervento.

Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto richiesto verrà diffidata ad adempiere entro i successivi 10 (dieci) giorni e se anche detto termine non venisse rispettato, il comportamento dell'Impresa potrebbe configurare responsabilità precontrattuale, con riserva della Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione e di procedere a favore della seconda Impresa classificata.

16. Precisazioni

1. È facoltà del Presidente di gara sorteggiare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le Imprese ammesse al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attestanti il possesso dei requisiti generali dichiarati, mentre si procederà obbligatoriamente nei confronti dei Concorrenti le cui dichiarazioni presentano ragionevoli dubbi di veridicità.

2. L'Amministrazione potrà non procedere all'affidamento o alla successiva stipula del contratto:

o per ragioni di pubblico interesse,
o a seguito di provvedimenti emessi dalla competente Autorità,
o nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso le Imprese Concorrenti non potranno vantare alcun diritto o pretesa per effetto del mancato affidamento o del mancato perfezionamento del rapporto negoziale fra le parti.

3. È facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

4. Nel caso di migliori offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827; nel caso di applicazione dell'esclusione automatica, l'offerta migliorativa non potrà superare la soglia di anomalia determinata, pena l'esclusione della stessa.

5. L'aggiudicatario deve prestare tutte le garanzie previste nello Schema di contratto.

6. L'efficacia dell'aggiudicazione rimane comunque subordinata all'esistenza di tutti i requisiti generali e di pubblico interesse dell'Amministrazione necessari per addivenire alla stipula del contratto.

7. Agli operatori economici sottoposti a verifica, per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, con segnalazione del fatto all'ANAC oltre che, qualora ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria.

8. Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, la stipula del contratto rimane comunque formalmente subordinata all'esistenza di tutti i requisiti generali necessari per addivenire a tale stipula (es.: verifiche antimafia ecc.).

9. In caso siano riscontrate irregolarità tali da determinare una incapacità a contrattare si procederà:

- a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria oltre all'applicazione nei confronti dell'aggiudicatario di tutte le sanzioni previste per legge e dell'eventuale richiesta di risarcimento danni;
- a rideterminare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico che segue in graduatoria.

10. La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini di cui all'art. 32, commi 8 e 10 del D.Lgs. 50/2016, qualora ciò sia consentito dai tempi delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante e dai tempi necessari all'aggiudicatario per produrre quanto richiestogli ai fini della

sottoscrizione del contratto. Pertanto, si procederà alla stipulazione del contratto quando ricorrano tutte le condizioni per procedere. L'Amministrazione quindi si riserva la facoltà di concordare con l'aggiudicatario un diverso termine per la stipulazione. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

11. Qualora l'Appaltatore si rifiuti di stipulare il contratto d'appalto nei termini soprarichiamati la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

11. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per le pubblicazioni sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (che ammontano presuntivamente ad euro 2.600,00), nonché le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

12. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

13. Per l'anticipazione del prezzo, si applica l'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

14. Tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l'esecuzione dei lavori che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Vallo della Lucania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

15. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 tutti i dati relativi alle ditte partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento del presente procedimento di gara.

17. Importante:

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere o sospendere in qualunque momento la procedura di gara e/o revocare l'aggiudicazione, senza che le ditte partecipanti o l'aggiudicatario possano richiedere spese di partecipazione o quant'altro.

Precisazioni agli operatori economici.

Si invitano tutti gli operatori economici, partecipanti alla presente procedura di gara di attenersi più scrupolosamente possibile a seguire l'elencazione e la numerazione del presente Bando-Disciplinare di Gara, al fine di una chiara lettura dell'offerta.

18. Carenze documentali

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la

manca, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e, qualora utilizzato nella procedura di cui trattasi del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, per la presente procedura, pari all'uno per mille. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

19. Chiarimenti e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo consacgestioniidriche@arubapec.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.consac.it>.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

20. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;

- b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Consac, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d. l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e. i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
- f. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno da Consac Gestioni Idriche Spa trattati per le finalità connesse alla gara di cui alla presente.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di Consac Gestioni Idriche Spa

Il Responsabile della protezione dati è la dott. Maria Rosaria Pirfo.

F.to Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento

Avv. Silvia Pisapia

pisapia@consac.it